



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE TELEVISIVE E PARABOLICHE PER LA RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI

INDICE

- art. 1 - Oggetto del Regolamento*
- art. 2 - Collocazione delle antenne*
- art. 3 - Edifici condominiali*
- art. 4 - Edifici storici-artistici*
- art. 5 - Caratteristiche*
- art. 6 - Norma transitoria*
- art. 7 - Sanzioni*
- art. 8 - Sanzioni accessorie*
- art. 9 - Entrata in vigore*

art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'installazione di antenne televisive e l'installazione di antenne paraboliche destinate alla ricezione delle trasmissioni da satellite.

art. 2 – Collocazione delle antenne

E' tassativamente vietato collocare antenne televisive e paraboliche su balconi, finestre o facciate degli edifici anche interni alle corti.

Le antenne televisive e per la ricezione satellitare dovranno essere installate sul tetto dell'edificio.

Si dovrà avere riguardo affinché l'antenna parabolica sia posta sulla parte prospiciente la corte interna dell'edificio.

Nel caso in cui particolari condizioni non consentano il rispetto della prescrizione sopra riportata o in altri casi che dovessero verificarsi, si dovrà concordare, con l'Ufficio Tecnico la collocazione più idonea, anche attraverso un sopralluogo congiunto.

Comunque l'antenna installata sul tetto prospiciente le pubbliche vie non deve deturpare l'ambiente circostante.

art. 3 – Edifici condominiali

Gli edifici condominiali composti di più unità immobiliari di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia devono essere dotati, per la ricezione dei programmi radiotelevisivi, di antenne collettive.

Non è ammessa l'installazione di antenne a servizio di utenza singola quando l'edificio comprende più unità immobiliari.

art. 4 – Edifici storici-artistici

Per quanto riguarda l'installazione di antenne su edifici di rilevante valore storico-artistico, la collocazione dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico.

art. 5 – Caratteristiche

Le parabole dovranno avere colori a tinta unita ed opaca che si intonino all'ambiente circostante con particolare riferimento al colore del tetto, perseguendo effetto di mimetizzazione con lo sfondo e senza superfici riflettenti.

Le antenne dovranno essere installate nel rispetto delle norme previste.

Gli apparati di controllo (scatole di alimentazione, decodifica, amplificazione e distribuzione o simili) dovranno essere collocati all'interno dell'ingombro planivolumetrico dell'edificio.

La rete di distribuzione dovrà essere realizzata sottotraccia nelle murature.

art. 6 - Norma transitoria per antenne esistenti

Entro il termine di **mesi quattro** dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, chiunque abbia installato antenne televisive e per la ricezione satellitare, è tenuto ad uniformare gli impianti alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Ai proprietari che dopo tale data non avranno provveduto in merito alle norme del presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 7, oltre alla rimozione a cura del Comune, con addebito delle spese sostenute.

art. 7 - Sanzioni

Chiunque viola le norme stabilite:

- dagli artt. 1, 2 e 3 soggiace alla sanzione amministrativa di € 200,00;
- dall'art. 4 soggiace alla sanzione amministrativa di € 250,00;
- dall'art. 5 soggiace alla sanzione amministrativa di € 200,00;
- dall'art. 6 soggiace alla sanzione amministrativa di € 300,00;

art. 8 – Sanzioni accessorie

L'installazione di antenne in difformità dalle norme disciplinate dal presente Regolamento comporta l'ordinanza di rimozione che, qualora venga disattesa, si provvederà d'ufficio con recupero delle spese sostenute.

art. 9 - Entrata in vigore

Il Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.